



# Città di Randazzo

Provincia Di Catania

Ordinanza n. 24 del 17-03-2015

IL SINDACO

**OGGETTO: - Obblighi per i proprietari e detentori di cani.**

Ravvisata la necessità di fare rispettare alcune regole di condotta civile, volte a tutelare l'igiene e la salute pubblica, l'ambiente urbano, nonché a garantire la pacifica convivenza tra i cittadini e i cani presenti nel nostro territorio.

Preso atto delle continue segnalazioni e lamentele pervenute da parte dei cittadini, dei lavoratori e dei commercianti che svolgono la loro attività su aree pubbliche del centro urbano, in merito alle deiezioni solide dei cani sparse su strade, marciapiedi, zone verdi, zone attrezzate per bambini, con conseguenti rischi per la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini e i portatori di handicap.

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene e della salute pubblica e il decoro dell'ambiente urbano.

Dato atto che esiste un forte disagio dei cittadini, determinato da un lato dalla noncuranza dei proprietari e detentori di lasciare le deiezioni solide dei propri cani sul suolo pubblico e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici.

Considerato che tale comportamento pregiudica la vivibilità delle aree stesse, la sicurezza dei cittadini e degli animali a cui si deve garantire un trattamento conforme alla vigente legislazione europea, nazionale e regionale di riferimento.

Considerato inoltre che, durante la presenza dei cani su aree pubbliche, i conduttori devono essere muniti delle giuste attrezzature per la raccolta delle deiezioni solide dei cani stessi.

Ritenuto necessario sanzionare la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni canine, quale sicuro presupposto della mancata raccolta delle eventuali deiezioni medesime.

Ritenuto altresì necessario, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per talune razze, anche di museruola.

Vista la Legge Regionale 28.12.1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" ed in particolare l'art. 18, comma 1, il quale obbliga i conduttori di cani ad evitare

che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, provvedendo, in caso contrario, all'immediata pulizia del suolo imbrattato.

Visto l'art. 32 della Costituzione.

Visto il T.U.LL.SS. del 27.7.1934, n. 1265.

Visto il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Vista la L.R. n.15/2000, di attuazione della Legge 281 del 14.08.1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo.

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833 e ss.mm.ii.

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, ratificata dall'Italia con la legge 4/11/2010, n. 201.

Visto Il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 12 gennaio 2007, n.7, "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n.15";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 26 novembre 2009.

Visto l'art. 117 del D. l.vo 31/03/1998, n. 112, interventi d'urgenza in materia sanitaria e ss.mm.ii..

Visti:

- l'art. 2052 del Codice Civile, "Danno cagionato da animali";
- l'art. 544 ter del Codice Penale, "Maltrattamento degli animali";
- l'art. 650 del Codice Penale, "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità";
- l'art. 672 del Codice Penale, "Omessa custodia e mal governo di animali".

Vista:

- la legge 22 novembre 1993, n.473, di modifica dell'art.727 del Codice Penale "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";
- l'Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani".
- l'Ordinanza 14 gennaio 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- l'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;
- l'Ordinanza 3 marzo 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute - 21 luglio 2010;
- l'Ordinanza 6 agosto 2013 del ministero della Salute;
- la Legge 24.01.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Visto il Regolamento di Polizia Urbana.

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

## **ORDINA**

### **Art. 1 CUSTODIA DEI CANI.**

Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure

adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo dei cittadini o in danno di altri animali, in particolare:

a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che si trovano nelle vicinanze o transitano sulla strada;

b) i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché nei fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno 20.00 mq. per ogni animale adulto o, in casi particolari, legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 4,00 metri, in maniera che non possano arrecare danno a occasionali ospiti o visitatori.

#### **Art. 2 DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE DEI CANI**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;

b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestini porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione indifferenziata dei rifiuti domestici;

#### **Art. 3 CONDOTTA DEI CANI**

a) È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza variabile.

b) È fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico o aperto al pubblico con guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) di lunghezza non superiore a mt. 1,50.

c) È fatto obbligo, per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute Turco del 12.12.2006 e da Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 - tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani, l'adozione della museruola.

d) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali e al cimitero.

#### **Art. 4 SANZIONI**

La violazione dell'art 1 lettera "A e B" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 40,00 a € 500,00;

La violazione dell'art 2, lett. "a", comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 15/2000 e ss.mm.ii., da € 28,00 a € 173,00;

La violazione dell'art 2, lett. "b", comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 15/2000 e ss.mm.ii., da € 58,00 a € 173,00;

La violazione dell'art 3 lettera "A - B - D" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 672 del C.P., da € 25,00 a € 258,00;

La violazione dell'art 3 lettera "C" comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

**IN CASO DI REITERAZIONE DELLA STESSA VIOLAZIONE, LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA;**

Nel caso di violazione dell'art 3, chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione del cane in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente Ordinanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura, come sopra indicata, agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, alla Polizia, alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene resa nota ai cittadini attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, pubblicazione nel sito Web del Comune e nelle ulteriori forme di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato;

IL Sindaco  
- Michele Mangione -

